CORTE DI CASSAZIONE

SENTENZA 20-10-2010 N° 21504

Procedimento civile – notificazione – alle persone giuridiche – in genere

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

21504 10

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Oggetto
Ici. Notifica avvisi
Accertamento. Art. 145
c.p.c. Presupposti

Cron. 21504

Rep.

Reg.G. 26119/2007

Ud. 5.5.2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI	Fernando	Presidente
Dott. BOGNANNI	Salvatore	Consigliere
Dott. CARLEO	Giovanni	Consigliere
Dott. DIDOMENICO	Vincenzo	Consigliere
Dott. CAMPANILE	Pietro	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GENOVA

elettivamente domiciliato in Roma, Viale G. Cesare, n. 14/4, nello studio dell' Avv. Gabriele Pafundi, che lo rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Edda Odone, giusta delega in calce al ricorso.

1415/10

- ricorrente -

contro

IMMOBILIARE XXXXXXXS.P.A.

elettivamente domiciliata in Roma, Via XXXXXXXXXXXXXXXX,

n. 5, nello studio dell'Avv. XXXXXXXXXX, che la rappresenta e difende, unitamente all'Avv. Prof. Cesare XXXXX, come da procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

nonché contro

EQUITALIA POLIS S.P.A., già Gest line S.p.a.

Rappresentata e difesa dagli Avv. ERsilio Gavino e Giovanni Calisi, come da procura speciale in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, n. XXX depositata in data 20.10.2006;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 5.5.10 dal Cons. Dott. Pietro Campanile;

Udito per il Comune di Genova l'Avv. Gabriele Pafundi;

Udito per la XXXX S.p.a. l'Avv. XXXXXXXXXXXXXXX munito di delega;

Udito il P.M., nella persona del Sost. P.G. Dott. Umberto Apice, il quale ha concluso per l'accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo.

Svolgimento del processo

La S.p.a. Immobiliare XXXX impugnava la cartella esattoriale notificata in data 22.3.2003, con la quale

il Comune di Genova, tramite il concessionario per la riscossione, intimava il pagamento della somma di euro 77.811,05, a titolo di Ici dovuta per gli anni dal 1995 al 1997, eccependo sia vizi di notifica della cartella impugnato, sia l'omessa notificazione degli avvisi di accertamento posti alla base della pretesa.

La Commissione tributaria provinciale adita rigettava il ricorso, affermando la validità delle notificazioni sia degli avvisi di accertamento, sia della cartella, precisando che ogni vizio relativo a quest'ultima doveva intendersi sanato dall'intervenuta impugnazione.

La Commissione tributaria regionale con la sentenza indicata in epigrafe, pronunciando sull'appello proposto dalla società, dichiarava non dovute le somme iscritte a ruolo, rilevando che gli avvisi di accertamento non erano stati notificati presso la sede della società, quale risultante dal Registro delle imprese, senza che fossero stati effettuati altri accertamenti, con conseguente invalidità delle notifiche eseguite presso il domicilio di tale XXXXXXXXXXXX, già cessato da tempo dalla carica di amministratore.

Avverso tale decisione il Comune di Genova propone ricorso per Cassazione, affidato a tre motivi ed illustrato con memoria.

Resistono con controricorso la S.p.a. XXXX e

l'Equitalia Polis S.p.a., quest'ultima in senso adesivo alle tesi dell'ente ricorrente.

Motivi della decisione

2.1 - Con il primo motivo il Comune di Genova denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 11, comma 2, del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, sostenendo che, stante la possibilità di ricorrere direttamente al servizio postale, la notificazione degli avvisi di accertamento (eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c.), comunque effettuata al legale rappresentante della società, avrebbe dovuto essere considerata valida.

E' stato formulato, quindi, il seguente quesito ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c. : " *Dica la S. C. se, in materia di notificazione a società con personalità giuridica di avvisi di accertamento in materia di I.C.I., la disciplina delle modalità di esecuzione di tale adempimento posta dall'art. 11, comma 2, d.lgs 30 dicembre 1992, n. 504, applicabile ratione temporis alla fattispecie, escluda la rilevanza di vizi della notificazione ai sensi dell'art. 145 c.p.c. - nella specie eseguita presso il rappresentante legale nella sua residenza - assumendo invece rilevanza il profilo sostanziale dell'avvenuta comunicazione a soggetto idoneo, per la qualità rivestita, a ricevere l'atto in argomento*".

Il motivo è inammissibile, in quanto non rispecchia le ragioni, di fatto e di diritto, sulle quali la decisione impugnata si fonda. Nella stessa, benvero, si precisa che " gli avvisi di accertamento furono tutti inviati al domicilio del rappresentante legale signor [redacted], anche dopo la sua cessazione dalla carica e la sua sostituzione con la signora [redacted], avvenuta il 18 ottobre 1991".

Non si tratta, quindi, di stabilire se la notifica, comunque eseguita presso il legale rappresentante di una società, prima della modifica dell'art. 145 c.p.c. ad opera della l. n. 203/2005, possa considerarsi valida, in quanto la ratio decidendi della sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria, che evidenzia come il destinatario della notifica da anni era cessato dalla carica di amministratore, è evidentemente diversa.

2.2 - Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c., anche in relazione all'art. 140 c.p.c., nonché motivazione contraddittoria e insufficiente concernente un punto decisivo della controversia.

Viene formulato il seguente quesito di diritto: "*..se l'art. 145, comma 3, anche nel testo vigente in data anteriore alle modificazioni apportate con l. 263/2005,*

consenta la notificazione alla persona del legale rappresentante di società, presso la sua residenza, allorché, pur in seguito al tentativo di eseguire la notificazione di atti strumentali al procedimento di accertamento presso la sede della società medesima, esso sia fallito, come da attestazione del messo notificatore, per l'impossibilità di individuare la sede medesima".

Il motivo è inammissibile, e, comunque, infondato.

Giova evidenziare che la tesi sostenuta dalla ricorrente muove dal presupposto che la notifica sia stata eseguita all'amministratore in carica della società, laddove, come sopra evidenziato, nella sentenza impugnata si afferma il contrario.

In proposito la difesa della XXXXX osserva - prospettando, al riguardo, un vizio di motivazione - che "gli atti della Camera di Commercio depositati in giudizio hanno invero dimostrato che il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX è cessato dalla carica il 18 ottobre 2001, mentre gli avvisi di accertamento sono stati notificati in data anteriore (i primi due) e pochi giorni dopo (il terzo), allorché certamente la variazione non era intervenuta e, quindi, non era opponibile. Trattandosi, all'evidenza, di vizio revocatorio, non essendo stata proposta impugnazione ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., non si può prescindere dal dato fattuale come

affermato dalla Commissione tributaria regionale.

Per completezza di esposizione si osserva che nella decisione scrutinata si afferma che, pur risultando la sede della società sia dal 1998 in via Dante n. 2, l'unico tentativo di notifica (di un mero invito a comparire) non risultava effettuato nei confronti della società stessa, bensì di un non meglio individuato "responsabile fiscale".

In proposito va richiamato il principio, già affermato da questa Corte, secondo cui nella vigenza del testo originario dell'art. 145 c.p.c. (e quindi anteriormente alle modifiche apportate dalla l. 28 dicembre 2005 n. 263), affinché potesse ritenersi valida la notifica eseguita al domicilio personale dell'amministratore di una società commerciale, era necessario dimostrare che la notifica fosse stata infruttuosamente tentata presso la sede della società, e tale prova doveva fornirsi unicamente e necessariamente attraverso la produzione di una relazione di notificazione negativa, e non già attraverso presunzioni (Cass., 11 giugno 2008, n. 15399).

2.3 - Con il terzo motivo si deduce violazione dell'art. 19, coma 3, del d.lgs 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell'art. 112 c.p.c., denunciandosi, da un lato, che la società non si sarebbe lamentata, con il

ricorso introduttivo, dell'omessa notifica degli atti presupposti; dall'altro, che, a pena di inammissibilità del ricorso, anche gli stessi avrebbero dovuto essere autonomamente impugnati.

Quanto al primo profilo, deve constatarsi che nella decisione impugnata si dà espressamente atto della contestazione, con il ricorso introduttivo, sia della validità della notificazione della cartella esattoriale, sia dell'insussistente notificazione degli atti presupposti, come, per l'altro, si ammette nello stesso ricorso (pag 16), tuttavia attribuendo a tale eccezione un carattere "incidentale".

La tesi sostenuta nel motivo è infondata.

Deve richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui l'art. 19, terzo comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non impone al contribuente alcun onere di impugnare cumulativamente l'atto successivo e l'atto presupposto del quale sia stata omessa la notificazione (come emerge con chiarezza dall'uso del verbo "consentire"), e nemmeno suggerisce un simile percorso di contestazione: una siffatta interpretazione sarebbe in patente contraddizione con la ratio del nuovo processo tributario, che è ispirato

alla tutela dei diritti del contribuente (e in particolare dell'inalienabile diritto di difesa), nel quadro di una assimilazione ai caratteri del processo civile, nonché con i principi "forti" che caratterizzano l'attuale sistema tributario nella direzione di un "riequilibrio" delle posizioni delle parti in contraddittorio, alla luce della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Cass., 25 luglio 2007, n. 16412).

2.4 - Il ricorso, per le ragioni esposte, deve essere rigettato. Ricorrono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese processuali, nei rapporti fra il ricorrente ed Equitalia Polis, stante la sostanziale adesione di quest'ultima alle tesi della prima. Nel resto, le spese seguono la soccombenza, e si liquidano come da dispositivo.

P. Q. M

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Comune di genova al pagamento delle spese processuali nei confronti dellImmobiliare Palon S.p.a.,. liquidate in € 3.100,00 di cui € 3.000,00 per onorari, oltre CU ed accessori. Compensa fra le parti le spese processuali nei confronti di Equitalia Polis S.p.a..

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile - tributaria, il 5 maggio 2010.

Il Consigliere est. Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 20 OTT. 2010
IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza

IL CANCELLIERE C1
Antonella Frezza